

SOCIETA' ITALCAVE

Procedura di VIA. DD n. 57/2018 Provincia di Taranto.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 sml e L.R. 11/2001 sml - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di ampliamento dell'attività di coltivazione di cave di proprietà della Società Italcave SpA nei Comuni di Statte e Taranto - Rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

La società Italcave, con istanza acquisita al prot. prov.le 74127/2014, presentava la Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 11/01 sml e D.Lgs. 152/06 sml) per un progetto di ampliamento dell'attività di coltivazione delle cave di proprietà della Società Italcave SpA in esercizio in agro di Statte, corredato degli allegati tecnici di riferimento previsti dalla normativa di settore.

In data 13.01.2017 giusta Determinazione Dirigenziale n. 6, veniva rilasciato dalla Provincia di Taranto il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (ex L.R. 11/01 sml e D.Lgs. 152/06 sml) con prescrizioni, per il progetto di ampliamento della cava esistente di proprietà della Società Italcave SpA, ricadente nei Comuni di Statte e Taranto. Le predette prescrizioni venivano schematizzate nel provvedimento, indicando per ciascuna la consistenza, il termine di adempimento e l'Autorità preposta alla cura dell'interesse pubblico sotteso alla prescrizione stessa, indicando quell'autorità, da sola o assieme ad altre, come soggetto pubblico tenuto a verificare l'ottemperanza alla singola prescrizione.

Con ricorso iscritto al n. RG 452/17 la società Italcave SpA impugnava innanzi al competente TAR Puglia sede di Lecce la citata determina n. 6/17 con riferimento ad alcune prescrizioni contenute in essa e deducendo una serie di vizi che di seguito si riassumono:

1) "Sulla validità della VIA

Violazione dell'art. 14 commi 4 e 5 della legge regionale Puglia n. 11 del 12.04.01 e ss. mm. e ii. Errato apprezzamento dei presupposti e della consistenza progettuale. Difetto di adeguata istruttoria.

La determina impugnata ha stabilito che il "presente progetto deve essere realizzato ai sensi dell'art. 26 comma 6 del T. U.A. entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di V. i.a." ...

A parte la disciplina contenuta nei primi commi, che riguarda l'effetto di sostituzione e di coordinamento cui assolve il provvedimento di v.i.a., il quarto comma dell'art. 14 prevede che i "... progetti sottoposti a v.i.a. debbano essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione della determina". "Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo ..."

E' chiaro l'intento del legislatore di stabilire una disciplina di massima in ordine alla durata, rimettendo tuttavia alla valutazione caso per caso dei progetti presentati la possibilità di stabilire una durata ben maggiore, particolarmente per quei casi in cui l'esecuzione delle opere, per la loro consistenza e peculiarità, non possa avvenire nel lasso di tempo di cinque anni.

Orbene, Italcave aveva indicato che la coltivazione delle (nuove) aree oggetto dell'intervento sarebbe avvenuta, stando alle previsioni progettuali basate sull'esperienza imprenditoriale nello specifico settore, in circa diciotto anni dall'avvio dei lavori, ma di tanto la Provincia non ha tenuto conto, limitandosi a richiamare le disposizioni della legge regionale, senza neppure dare conto di quanto la proponente avesse indicato nell'istanza. ..."

2) "L'esecuzione dei lavori e la presenza di un archeologo.

....

La determina di V.i.a. ha richiamato e fatto propria come prescrizione la condizione apposta al parere favorevole della Soprintendenza archeologica della Puglia n. 4039 del 14.04.15.

La stessa ha espresso il suo convincimento motivandolo con un generico "scopo cautelativo" e "per

evitare variazioni di progetto dovute all'eventuale presenza di depositi o strutture di interesse archeologico." ha stabilito che durante le operazioni di scavo nella particella 13 del foglio 44 del Comune di Statte vi fosse un archeologo che eserciti un "controllo continuativo" sui lavori, il cui curriculum fosse giudicato di gradimento della Soprintendenza. ..."

3) "La componente delle emissioni in atmosfera. Il riesame del provvedimento di autorizzazione alle emissioni.

....

Con nota del 02.11.15 n. prot. 146817 l'ASL/SISP ha adottato il proprio parere favorevole di v.i.a. condizionandolo alla valutazione della "evidenziata necessità di sottoporre a riesame il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera". ..."

4) "Prescrizioni n. 10 e 11 sulla vegetazione spontanea e sulle piante. "Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

....

Con le prescrizioni qui indicate, forse frutto di un refuso contenuto in un testo relativo ad altro atto, la Provincia di Taranto ha stabilito che il Gestore "dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche di singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito" e che "la realizzazione ... non debba comportare in nessun caso l'espianto di piante delle specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione". ..."

5) "Sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (determinazione della V.i.a. in riferimento al parere espresso dal Ministero BB.AA.PP. dell'Ufficio Assetto del Territorio e dell'autorizzazione paesaggistica). Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001 e ss. mm. ii. Sotto un duplice profilo.

... Tuttavia, le nuove particelle oggetto del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ancora da escavare non sono interessate da alcuno di questi vincoli (e per vero neppure da altri), ma la prescrizione cui l'Ufficio ha condizionato il suo parere prosegue nell'assumere che le aree interessate da detti vincoli che siano "in parte già compromesse paesaggisticamente dalle attività estrattive siano interessate da interventi specifici atti al ripristino ambientale e paesaggistico da attuare in fase precedente rispetto all'ampliamento", con ciò lasciando intendere che gli interventi in questione, non richiesti nelle aree nuove, siano comunque da eseguirsi su quelle precedentemente escavate sulla base della precedente autorizzazione legittimamente ottenuta, non incisa, e ancora in corso di validità ed efficacia. ..."

6) "Sulle misure di compensazione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 50116.

Illegittimità dell'imposizione della misura per eccessiva gravosità dell'intervento (con costi già previsti dal Comune di Statte)

Con la determina impugnata, la Provincia di Taranto ha prescritto, a titolo di compensazione ambientale dell'intervento proposto, che la società realizzi "la proposta di misura compensativa proposta dal Comune di Statte, giusta nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016" (punto 2 della determina), consistente in opere di "riqualificazione e ristrutturazione del teatro naturale all'aperto Leucaspide e delle connesse aree a verde", come da elaborati progettuali predisposti dallo stesso Comune.

La determina, inoltre, nell'approvare sostanzialmente la proposta del Comune ha previsto che tali interventi "poiché costituiscono opera pubblica da realizzare a spese del privato, saranno regolamentati - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 5012016 - da apposita convenzione, da stipulare fra il Comune di Statte ed il proponente, con la quale quest'ultimo si impegnerà alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni ..." (punto 3 della determina). Nella tabella riepilogativa delle prescrizioni, tra quelle indicate dal componente esperto del C.T. provinciale, è inoltre stabilito che la misura compensativa debba essere realizzata ante operam, indicando nel Comune di Statte il soggetto che deve verificarne l'ottemperanza"

Con nota prot. 84/dir/2018 del 27.03.2018, acquisita al prot. prov.le n. 10221 del 28.03.2018, la

Società Italcave Spa chiedeva un incontro con l'amministrazione provinciale al fine di valutare la possibilità di adottare un accordo procedimentale, ex art. 11 della L. 241/90 smi, anche in relazione ai motivi di ricorso dedotti nell'ambito del giudizio amministrativo incardinato presso il TAR Puglia e della circostanza della ineseguibilità, per indisponibilità delle relative aree, della misura di compensazione richiesta dal Comune di Statte.

A seguito della predetta nota, la Provincia di Taranto, nel perseguimento del pubblico interesse ed in vista del miglior contemperamento possibile degli interessi in gioco, ha dato avvio ad una interlocuzione procedimentale con la parte istante svoltasi attraverso incontri tenutisi presso la sede della Provincia di Taranto. In tali incontri, sono stati discussi e valutati i punti di cui al citato ricorso, che allo stato è in fase di fissazione dell'udienza di merito. In particolare:

1) **Sulla validità della VIA**

L'art. 14 co. 4 della L.R. 11/01 smi dispone quanto segue: *"In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 ... i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo"*.

L'art. 25 co. 5 del D.lgs. 152/06 smi dispone che: *"Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di Via. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di Via senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di Via deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente."*.

Si è potuto considerare che il progetto presentato, così come riportato negli atti progettuali della società proponente, non può essere eseguito nel ristretto termine previsto dalla determina, e che in effetti le stesse leggi nazionale e regionale prevedono un termine standard di cinque anni modulabile in funzione delle caratteristiche del progetto e della sua estensione, da considerarsi anche in relazione a quanto rappresentato dal proponente nel progetto e dalle prescrizioni o condizioni da verificarsi prima dell'esecuzione dell'opera o durante la stessa.

2) **L'esecuzione dei lavori e la presenza di un archeologo.** Riferimento parere della Soprintendenza Archeologica della Puglia prot. 4039 del 14.04.2015. Si specifica che l'autorità procedente non può modificare la consistenza di tale parere, stante il fatto che trattasi di un parere espresso da altra amministrazione, in tal caso statale, preposta alla cura del relativo interesse pubblico, e che pertanto la società dovrà ottemperarvi.

3) **La componente delle emissioni in atmosfera. Il riesame del provvedimento di autorizzazione alle emissioni.** Con riferimento al parere dell'ASL/SISP prot. 146817 del 02.11.2015, si evidenzia che il SUAP del Comune di Statte, giusta nota prot. 9859 del 21.06.2017, acquisita al prot. prov.le n. 20384 del 22.06.2017, trasmetteva alla Provincia di Taranto l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 depositata dalla Società Italcave SpA relativa all'intervento di *"ampliamento e rimodulazione dei piani di coltivazione di cave in esercizio di proprietà della Società Italcave SpA nei Comuni di Taranto e Statte."*. Nell'ambito del procedimento di AUA è stato riesaminato il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in essere. Si specifica che il procedimento di AUA è in corso, si è tenuta la conferenza di servizi decisoria in data 10.01.2018, cui seguirà il provvedimento di adozione dell'AUA.

4) **Prescrizioni n. 10 e 11 sulla vegetazione spontanea e sulle piante. "Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà"**

Per quanto concerne i punti 10 e 11 della Determina di VIA n. 6/2017, si è discusso circa la indeterminatezza e scarsa motivazione (soprattutto il punto 10), pertanto, si propone la ridefinizione

in un'unica prescrizione di precisazione circa il punto 11.

- 5) **Sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (determinazione della V.i.a. in riferimento al parere espresso dal Ministero BB.AA.PP. dell'Ufficio Assetto del Territorio e dell'autorizzazione paesaggistica). Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001 e ss. mm. ii. Sotto un duplice profilo.** Riferimento parere della Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio prot. 8231 del 02.11.2015. Si specifica che l'autorità procedente non può modificare la consistenza di tale parere, stante il fatto che trattasi di un parere espresso da altra amministrazione preposta alla cura del relativo interesse pubblico, e che pertanto la società dovrà ottemperarvi.
- 6) **Sulle misure di compensazione**
Si è valutato che la misura di compensazione ambientale stabilita nel provvedimento e consistente nella realizzazione delle opere di riqualificazione e ristrutturazione del teatro naturale all'aperto Leucaspide e delle connesse aree a verde, come da elaborati progettuali predisposti dallo stesso Comune, avvenga a cura e spese della società soltanto all'esito dell'acquisizione delle aree dal parte del Comune di Statte, e che è noto che allo stato non è possibile eseguire la misura stante la indisponibilità delle aree ove il progetto dovrebbe essere eseguito in quanto non acquisite al patrimonio comunale (risultano in corso procedimenti amministrativi e azioni di esproprio dai privati ancora titolari delle aree).

A seguito del suddetto confronto procedimentale è emersa la possibilità di modificare alcune prescrizioni riportate nel provvedimento di VIA n. 6/2017.

Nel perseguimento del pubblico interesse, è stato possibile concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, un accordo, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 smi, con l'interessato al fine di rideterminare il contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017.

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 53 del 18.04.2018 avente ad oggetto la "conclusione accordo procedimentale ex art. 11 della L. 24/90 smi per la rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017".

Visto il "Verbale dell'accordo procedimentale per la rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento amministrativo di V.I.A giusta D.D. 6/2017 (ex L.R. 11/01 smi e D. lgs. 152/06 smi) per il progetto di ampliamento della cava esistente ricadente nei Comuni di Statte e Taranto - soggetto proponente Italcave S.p.A.", sottoscritto tra le parti in data 20.04.2018. che si allega al presente atto per fame parte integrale e sostanziale. - Allegato 1

Tanto premesso

- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 smi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

- 1) di dare atto della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 53 del 18.04.2018 avente ad oggetto la *“conclusione accordo procedimentale ex art. 11 della L. 241/90 smi per la rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017”*;
- 2) di dare atto che in data 20.04.2018 è stato sottoscritto tra le parti il *“Verbale dell’accordo procedimentale per la rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento amministrativo di V.I.A giusta D.D. 6/2017 (ex L.R. 11/01 smi e D. lgs. 152/06 smi) per il progetto di ampliamento della cava esistente ricadente nei Comuni di Statte e Taranto - soggetto proponente Italcave S.p.A.”*;
- 3) di rideterminare il contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017, con le prescrizioni contenute nel *“Verbale dell’accordo procedimentale per la rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento amministrativo di V.I.A giusta D.D. 6/2017 (ex L.R. 11/01 smi e D. lgs. 152/06 smi) per il progetto di ampliamento della cava esistente ricadente nei Comuni di Statte e Taranto - soggetto proponente Italcave S.p.A.”*, sottoscritto tra le parti in data 20.04.2018, che qui si allega per farne parte integrale e sostanziale del presente atto - Allegato 1;
- 4) di fare salvo quanto riportato nel provvedimento di VIA giusta D.D. n. 6 del 13.01.2017 relativamente alle parti non oggetto di rideterminazione;
- 5) di notificare il presente provvedimento alla Società Italcave SpA P.IVA 00138490735, sede legale Taranto via per Statte, 6000 in persona del legale rappresentante p.t.;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto;
- 7) di specificare che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 25 co. 5 del D.Lgs. 152/06 smi, sul sito web dell’autorità competente;
- 8) di specificare che il proponente dovrà effettuare la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 13 co.3 della L.R. 11/01 smi, dandone evidenza allo scrivente Settore;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa o accertamento delle entrate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE**Arch. Lorenzo NATILE****VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì _____ Il Dirigente F.to Arch. Lorenzo NATILE

AM. 1



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

Verbale dell'accordo procedimentale per la rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento amministrativo di V.I.A giusta D.D. 6/2017 (ex L.R. 11/01 smi e D. Lgs. 152/06 smi) per il progetto di ampliamento della cava esistente ricadente nei Comuni di Statte e Taranto – soggetto proponente Italcave S.p.A.

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile, presso la sede della Provincia di Taranto, via Anfiteatro n. 4

Tra

- la Provincia di Taranto nella persona del Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente Arch. Lorenzo Natile

E

- la Società Italcave SpA nella persona del legale rappresentante Giovanni De Marzo

Premesso

Che la società Italcave, con istanza acquisita al protocollo 74127/2014, presentava la Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 11/01 smi e D.Lgs. 152/06 smi) per un progetto di ampliamento dell'attività di coltivazione delle cave di proprietà della Società Italcave SpA in esercizio in agro di Statte, corredato degli allegati tecnici di riferimento previsti dalla normativa di settore.

Che in data 13.01.2017 giusta Determinazione Dirigenziale n. 6, veniva rilasciato dalla Provincia di Taranto il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (ex L.R. 11/01 smi e D.Lgs. 152/06 smi) con prescrizioni per il progetto di ampliamento della cava esistente di proprietà della Società Italcave SpA, ricadente nei Comuni di Statte e Taranto. Le predette prescrizioni venivano schematizzate nel provvedimento, indicando per ciascuna la consistenza, il termine di adempimento e l'Autorità preposta alla cura dell'interesse pubblico sotteso alla prescrizione stessa, indicando quell'autorità, da sola o assieme ad altre, come soggetto pubblico tenuto a verificare l'ottemperanza alla singola prescrizione.

Che con ricorso iscritto al n. RG 452/17 la società Italcave SpA impugnava innanzi al competente TAR Puglia sede di Lecce la citata determina n. 6/17 con riferimento ad alcune prescrizioni contenute in essa e deducendo una serie di vizi che di seguito si riassumono:

1) **"Sulla validità della VIA**

Violazione dell'art. 14 commi 4 e 5 della legge regionale Puglia n. 11 del 12.04.01 e ss. mm. e ii. Errato apprezzamento dei presupposti e della consistenza progettuale. Difetto di adeguata istruttoria.

La determina impugnata ha stabilito che il "presente progetto deve essere realizzato ai sensi dell'art. 26 comma 6 del T.U.A. entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di V.i.a." ...

A parte la disciplina contenuta nei primi commi, che riguarda l'effetto di sostituzione e di coordinamento cui assolve il provvedimento di v.i.a., il quarto comma dell'art. 14 prevede che i "... progetti sottoposti a v.i.a. debbano essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione della determina". "Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo..."

E' chiaro l'intento del legislatore di stabilire una disciplina di massima in ordine alla durata, rimettendo tuttavia alla valutazione caso per caso dei progetti presentati la possibilità di stabilire una durata ben maggiore, particolarmente per quei casi in cui l'esecuzione delle opere, per la loro consistenza e peculiarità, non possa avvenire nel lasso di tempo di cinque anni.

Orbene, Italcave aveva indicato che la coltivazione delle (nuove) aree oggetto dell'intervento sarebbe avvenuta, stando alle previsioni progettuali basate sull'esperienza imprenditoriale nello specifico settore, in circa diciotto anni dall'avvio dei lavori, ma di tanto la Provincia non ha tenuto conto, limitandosi a richiamare le disposizioni della legge regionale, senza neppure dare conto di quanto la proponente avesse indicato nell'istanza. ..."

2) "L'esecuzione dei lavori e la presenza di un archeologo.

....

La determina di V.i.a. ha richiamato e fatto propria come prescrizione la condizione apposta al parere favorevole della Soprintendenza archeologica della Puglia n. 4039 del 14.04.15.

La stessa ha espresso il suo convincimento motivandolo con un generico "scopo cautelativo" e "per evitare variazioni di progetto dovute all'eventuale presenza di depositi o strutture di interesse archeologico." ha stabilito che durante le operazioni di scavo nella particella 13 del foglio 44 del Comune di Statte vi fosse un archeologo che eserciti un "controllo continuativo" sui lavori, il cui curriculum fosse giudicato di gradimento della Soprintendenza. ..."

3) "La componente delle emissioni in atmosfera. Il riesame del provvedimento di autorizzazione alle emissioni.

....

Con nota del 02.11.15 n. prot. 146817 l'ASL / SISP ha adottato il proprio parere favorevole di v.i.a. condizionandolo alla valutazione della "evidenziata necessità di sottoporre a riesame il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera". ..."

4) "Prescrizioni n. 10 e 11 sulla vegetazione spontanea e sulle piante. "Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

....

Con le prescrizioni qui indicate, forse frutto di un refuso contenuto in un testo relativo ad altro atto, la Provincia di Taranto ha stabilito che il Gestore "dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche di singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito" e che "la realizzazione...non debba comportare in nessun caso l'espianco di piante delle specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione". ..."

5) "Sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (determinazione della V.i.a. in riferimento al parere espresso dal Ministero BB.AA.PP, dell'Ufficio Assetto del Territorio e dell'autorizzazione paesaggistica). Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001 e ss. mm. ii. Sotto un duplice profilo.

... Tuttavia, le nuove particelle oggetto del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ancora da escavare non sono interessate da alcuno di questi vincoli (e per vero neppure da altri), ma la prescrizione cui l'Ufficio ha condizionato il suo parere prosegue nell'assumere che le aree interessate da detti vincoli che siano "in parte già compromesse paesaggisticamente dalle attività estrattive siano interessate da interventi specifici atti al ripristino ambientale e paesaggistico da attuare in fase precedente rispetto all'ampliamento", con ciò lasciando intendere che gli interventi in questione, non

richiesti nelle aree nuove, siano comunque da eseguirsi su quelle precedentemente escavate sulla base della precedente autorizzazione legittimamente ottenuta, non incisa, e ancora in corso di validità ed efficacia. ...”

6) **“Sulle misure di compensazione.**

Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 50/16.

Illegittimità dell’imposizione della misura per eccessiva gravosità dell’intervento (con costi già previsti dal Comune di Statte),.....

Con la determina impugnata, la Provincia di Taranto ha prescritto, a titolo di compensazione ambientale dell’intervento proposto, che la società realizzi “la proposta di misura compensativa proposta dal Comune di Statte, giusta nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016” (punto 2 della determina), consistente in opere di “riqualificazione e ristrutturazione del teatro naturale all’aperto Leucaspide e delle connesse aree a verde”, come da elaborati progettuali predisposti dallo stesso Comune.

La determina, inoltre, nell’approvare sostanzialmente la proposta del Comune ha previsto che tali interventi “poiché costituiscono opera pubblica da realizzare a spese del privato, saranno regolamentati – ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 – da apposita convenzione, da stipulare fra il Comune di Statte ed il proponente, con la quale quest’ultimo si impegnerà alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni ...” (punto 3 della determina). Nella tabella riepilogativa delle prescrizioni, tra quelle indicate dal componente esperto del C.T. provinciale, è inoltre stabilito che la misura compensativa debba essere realizzata ante operam, indicando nel Comune di Statte il soggetto che deve verificarne l’ottemperanza. ...”

Che con nota prot. 84/dir/2018 del 27.03.2018, acquisita al prot. prov.le n. 10221 del 28.03.2018, la Società Italcave Spa chiedeva un incontro con l’amministrazione provinciale al fine di valutare la possibilità di adottare un accordo procedimentale, ex art. 11 della L. 241/90 s.m.i., anche in relazione ai motivi di ricorso dedotti nell’ambito del giudizio amministrativo incardinato presso il TAR Puglia e della circostanza della inesigibilità, per indisponibilità delle relative aree, della misura di compensazione richiesta dal Comune di Statte.

Che a seguito della predetta nota, la Provincia di Taranto, nel perseguimento del pubblico interesse ed in vista del miglior contemperamento possibile degli interessi in gioco, ha dato avvio ad una interlocuzione procedimentale con la parte istante svoltasi attraverso incontri tenutisi presso la sede della Provincia di Taranto. In tali incontri, sono stati discussi e valutati i punti di cui al citato ricorso, che allo stato è in fase di fissazione dell’udienza di merito. In particolare:

1) **Sulla validità della VIA**

L’art. 14 co. 4 della L.R. 11/01 s.m.i. dispone quanto segue: “In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 ... i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. ...”.

L’art. 25 co. 5 del D.lgs. 152/06 s.m.i. dispone che: “Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di Via. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di Via senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di Via deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.”.

Si è potuto considerare che il progetto presentato, così come riportato negli atti progettuali della società proponente, non può essere eseguito nel ristretto termine previsto dalla determina, e che in effetti le stesse leggi nazionale e regionale prevedono un termine standard di cinque anni modulabile in funzione delle caratteristiche del progetto e della sua estensione, da considerarsi anche in relazione a quanto rappresentato dal proponente nel progetto e dalle prescrizioni o condizioni da verificarsi prima dell’esecuzione dell’opera o durante la stessa.

- 2) L'esecuzione dei lavori e la presenza di un archeologo. Riferimento parere della Soprintendenza Archeologica della Puglia prot. 4039 del 14.04.2015. Si specifica che l'autorità procedente non può modificare la consistenza di tale parere, stante il fatto che trattasi di un parere espresso da altra amministrazione, in tal caso statale, preposta alla cura del relativo interesse pubblico, e che pertanto la società dovrà ottemperarvi.
- 3) La componente delle emissioni in atmosfera. Il riesame del provvedimento di autorizzazione alle emissioni. Con riferimento al parere dell'ASL/SISP prot. 146817 del 02.11.2015, si evidenzia che il SUAP del Comune di Statte, giusta nota prot. 9859 del 21.06.2017, acquisita al prot. prov.le n. 20384 del 22.06.2017, trasmetteva alla Provincia di Taranto l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 depositata dalla Società Italcave SpA relativa all'intervento di "ampliamento e rimodulazione dei piani di coltivazione di cave in esercizio di proprietà della Società Italcave SpA nei Comuni di Taranto e Statte.". Nell'ambito del procedimento di AUA è stato riesaminato il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in essere. Si specifica che il procedimento di AUA è in corso, si è tenuta la conferenza di servizi decisoria in data 10.01.2018, cui seguirà il provvedimento di adozione dell'AUA.
- 4) Prescrizioni n. 10 e 11 sulla vegetazione spontanea e sulle piante. "Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà"
Per quanto concerne i punti 10 e 11 della Determina di VIA n. 6/2017, si è discusso circa la indeterminatezza e scarsa motivazione (soprattutto il punto 10), pertanto, si propone la ridefinizione in un'unica prescrizione di precisazione circa il punto 11.
- 5) Sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (determinazione della V.i.a. in riferimento al parere espresso dal Ministero BB.AA.PP. dell'Ufficio Assetto del Territorio e dell'autorizzazione paesaggistica). Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001 e ss. mm. ii. Sotto un duplice profilo. Riferimento parere della Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio prot. 8231 del 02.11.2015. Si specifica che l'autorità procedente non può modificare la consistenza di tale parere, stante il fatto che trattasi di un parere espresso da altra amministrazione preposta alla cura del relativo interesse pubblico, e che pertanto la società dovrà ottemperarvi.
- 6) Sulle misure di compensazione
Si è valutato che la misura di compensazione ambientale stabilita nel provvedimento è consistente nella realizzazione delle opere di riqualificazione e ristrutturazione del teatro naturale all'aperto Leucaspide e delle connesse aree a verde, come da elaborati progettuali predisposti dallo stesso Comune, avvenga a cura e spese della società soltanto all'esito dell'acquisizione delle aree dal parte del Comune di Statte, e che è noto che allo stato non è possibile eseguire la misura stante la indisponibilità delle aree ove il progetto dovrebbe essere eseguito in quanto non acquisite al patrimonio comunale (risultano in corso procedimenti amministrativi e azioni di esproprio dai privati ancora titolari delle aree).

Che a seguito del suddetto confronto procedimentale è emersa la possibilità di modificare alcune prescrizioni riportate nel provvedimento di VIA n. 6/2017 e pertanto, si è ritenuto opportuno concludere, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 s.m.i., un accordo con gli interessati al fine di rideterminare il contenuto discrezionale di alcune prescrizione del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017, senza che da ciò derivi pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse.

Che al presente accordo si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili nonché l'art. 11 della L. 241/90 s.m.i.

Che, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione del presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 4bis della L. 241/90 s.m.i., è stata preceduta dall'atto costitutivo della Determinazione Dirigenziale n. 53 del 18.04.2018, esecutivo ai sensi di legge, con il

quale si è determinato di concludere il procedimento di che trattasi mediante la rideterminazione del contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017, ex L.R. 11/01 smi e D.lgs.152/06 smi, secondo l'istituto dell'accorso integrativo di cui all'art. 11 della L. 241/90 smi.

Che tale determinazione non muta il senso, già favorevole, della precedente determinazione di V.I.A., e pertanto non costituisce nuova determinazione avente ad oggetto il previsto pronunciamento di compatibilità ambientale, ma tende a rivisitare il solo quadro generale di alcune delle prescrizioni e delle modalità di esecuzione del progetto presentato.

Che resta fatto salvo quanto riportato nel provvedimento di VIA giusta D.D. n. 6 del 13.01.2017 relativamente alle parti non oggetto di rideterminazione.

Che pertanto alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per come emergenti dall'istruttoria procedimentale e valutate alla luce di quanto esposto nel ricorso pendente, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, è opportuno rideterminare il contenuto discrezionale di alcune prescrizioni del provvedimento finale di V.I.A. attraverso lo strumento previsto dall'art. 11 della L. 241/90.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il provvedimento finale di rideterminazione di alcune prescrizioni del provvedimento di VIA giusta D.D. 6/2017, dovrà contenere quanto di seguito riportato.

Art. 2

- a) Il progetto di che trattasi deve essere realizzato, ai sensi dell'art. 25 co. 5 del D.lgs. 152/06 smi e dell'art. 14 co. 4 della L.R. 11/01 smi, entro diciotto anni dalla determina di approvazione del presente accordo, in coerenza con quanto rappresentato nel progetto della stessa società;
- b) Si prescrive di rispettare quanto previsto dal parere della Soprintendenza Archeologica della Puglia prot. 4039 del 14.04.2015 "... si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, tuttavia si richiede a scopo cautelativo e per evitare variazioni di progetto dovute all'eventuale presenza di depositi o strutture di interesse archeologico ancora celate nel sottosuolo che siano espressamente rispettate le prescrizioni, da intendersi quale misure di mitigazione degli impatti, di seguito indicate dal n.1 al n.4:
 1. Nella particella 13 del foglio 44 del Comune di Statte lo scotico del terreno vegetale fino al banco roccioso dovrà essere eseguito con il controllo archeologico continuativo da affidare ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio di questa Soprintendenza.

2. *La rimozione del terreno sarà effettuata con mezzo meccanico leggero e a benna liscia, procedendo per livelli successivi per consentire l'individuazione di eventuali tracce antropiche.*
3. *Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche durante i lavori, l'impresa responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nei tratti interessati, dandone contestualmente comunicazione a questo ufficio per i provvedimenti di competenza e per eventuali ampliamenti d'indagine, che saranno a carico del richiedente e saranno affidati ad archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto al vaglio dello scrivente e, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25.*
4. *La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questa Soprintendenza con congruo anticipo.*

Questo ufficio si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire evidenziati nel corso dei lavori.”.

Fase di attuazione/modalità di controllo ottemperanza: in operam.

Autorità competente alla verifica di ottemperanza: Soprintendenza Beni Archeologici;

- c) Con riferimento al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto prot. 13802 del 09.10.2015 “... *in questa fase la società proponente dovrebbe formalizzare attraverso documenti o lettera d'intenti il riutilizzo finale di detto sito/giacimento/cava con l'eventuale possibilità della rigenerazione del sito e del contesto dei luoghi. Per quanto attiene il progetto in parola si dovrebbero realizzare delle opere di mitigazione utili con la formazione di cortine vegetazionali (vedi colline realizzate con vegetazione di tipo autoctono – alberi, siepi, ecc) in modo da contenere tutte quelle opere da realizzare per l'uso della cava e migliorare l'aspetto esteriore dell'insieme. Pertanto questa Soprintendenza ritiene di esprimere parere favorevole, fatto salvo quanto espresso in forma di mitigazione e di compensazione paesaggistica*”, si specifica che il “progetto di mitigazione visiva e compensazione paesaggistica con realizzazione di fasce arboreo-arbustive schermanti”, proposto dalla Società con nota prot. 101/dir/2017 del 13.04.2017 e approvato dalla medesima Soprintendenza giusta nota prot. 4976 del 15.03.2018, dovrà essere ultimato prima dell'effettivo avvio dei lavori di ampliamento della cava, oggetto del provvedimento di VIA n. 6/2017.

Fase di attuazione/modalità di controllo ottemperanza: il progetto di “*mitigazione visiva e compensazione paesaggistica con realizzazione di fasce arboreo-arbustive schermanti*” dovrà essere ultimato prima dell'effettivo avvio dei lavori di ampliamento della cava.

Autorità competente alla verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto;

- d) Si prescrive di rispettare quanto previsto dal parere della Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prot. 8231 del 02.11.2015 “... lo scrivente Servizio ritiene, fatta salva la valutazione di merito da operarsi in sede di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica da parte degli Enti delegati al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, che al fine di garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, non debba essere previsto l’interessamento ai fini estrattivi delle aree tutelate come fiume torrente o corso d’acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche “Fiume Galese” (R.D. 7/4/1927 in G.U. n. 125 del 31/5/1927), della lama e gravina denominata “Fosso Galese” e delle aree di rispetto boschi, e che di contro dette aree in parte già compromesse paesaggisticamente dalle attività estrattive, siano interessate da interventi specifici atti al ripristino ambientale e paesaggistico da attuare in fase precedente rispetto all’ampliamento” nonché dall’Autorizzazione Paesaggistica n. 6 del 18.02.2016 rilasciata dall’Unione dei Comuni Massafra-Statte-Crispiano. A tal proposito, si prescrive alla Società di presentare entro 90 giorni dall’adozione della determina di approvazione del presente atto un progetto di recupero che dovrà avere ad oggetto interventi specifici atti al ripristino ambientale e paesaggistico da attuare in fase precedente rispetto all’ampliamento; detto progetto dovrà essere approvato dall’Unione dei Comuni di Massafra-Statte-Crispiano. Si specifica inoltre, che detto intervento, ottenute le prescritte autorizzazioni, dovrà essere ultimato prima dell’effettivo avvio dei lavori di ampliamento della cava, oggetto del provvedimento di VIA n. 6/2017.

Fase di attuazione/modalità di controllo ottemperanza: il progetto di recupero, ottenute le prescritte autorizzazioni, dovrà essere ultimato prima dell’effettivo avvio dei lavori di ampliamento della cava.

Autorità competente alla verifica di ottemperanza: Unione dei Comuni di Massafra-Statte-Crispiano;

- e) Si prescrive che la misura di compensazione ambientale stabilita nel provvedimento e consistente nella realizzazione delle opere di “riqualificazione e ristrutturazione del teatro naturale all’aperto Leucaspide e delle connesse aree a verde”, come da elaborati progettuali predisposti dallo stesso Comune (giusta nota prot. prov.le n. 47489/A del 06.12.2016), avvenga a cura e spese della Società Italcave SpA entro il termine di cui al cronoprogramma (120 giorni – rif. nota prot. 100/dir/2017, acquisita al prot. prov.le n. 12809 del 13.04.2017), a far data dall’acquisizione delle aree da parte del Comune di Statte, la quale dovrà avere luogo entro il termine perentorio di un anno dall’adozione della Determina di approvazione del presente atto. Tali interventi di compensazione, poiché costituiscono opera pubblica da realizzarsi a spese del privato, saranno regolamentati – ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 50/2006 – da apposita convenzione, da stipulare fra il Comune di Statte ed il proponente, con la quale quest’ultimo si impegnerà alla realizzazione, a sua totale cura e spese e previo ottenimento delle necessarie

autorizzazioni, degli interventi di compensazione ambientale di che trattasi. La convenzione (da notificare una volta sottoscritta allo scrivente Ufficio) dovrà contenere anche il tempo massimo entro cui tali opere di compensazione andranno realizzate (120 giorni di cui al cronoprogramma rif. nota prot. 100/dir/2017).

Fase di attuazione/modalità di controllo ottemperanza: realizzazione della compensazione ambientale entro il termine di cui al cronoprogramma (120 giorni – rif. nota prot. 100/dir/2017), calcolato a far data dal rilascio dell'autorizzazione ad eseguire le opere da parte del Comune di Statte e previa acquisizione delle aree da parte dello stesso Ente, che dovrà avvenire entro il termine perentorio di 1 anno.

Autorità competente alla verifica di ottemperanza: Comune di Statte.

Nel caso in cui il Comune di Statte non provveda entro il predetto termine annuale, la Provincia di Taranto si riserva fin d'ora la possibilità di sostituire quella misura con altra misura di compensazione ritenuta equivalente alla precedente, da realizzarsi o compiersi a cura della società in accordo con il Comune di Statte;

- f) I punti nn. 10 e 11 della D.D. 6/2017 si intendono sostituiti con quanto segue: Con riferimento alla eventuale presenza, nelle aree oggetto di attività estrattiva, di specie di piante sottoposte al riconoscimento di denominazione, la società potrà procedere all'espianto e reimpianto delle stesse soltanto previa autorizzazione;
- g) Di fare salvo quanto riportato nel provvedimento di VIA giusta D.D. n. 6 del 13.01.2017 relativamente alle parti non oggetto di rideterminazione;
- h) Che per tutte le prescrizioni impartite con il provvedimento D.D. 6/2017, sia quelle che hanno formato oggetto di contestazione con il predetto ricorso al T.A.R. di Lecce, sia quelle non contestate, sia ante operam che in corso o post dell'opera o dell'azione realizzata, la Società Italcave SpA è tenuta a inoltrare alla Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente, ogni comunicazione di avvenuto adempimento o di avanzamento opere e lavori, in ottemperanza a tutte le prescrizioni.

Il presente verbale di accordo viene redatto in duplice originale e ciascuno sarà detenuto dalle parti firmatarie; si stabilisce fin d'ora la sua pubblicazione in allegato alla determina di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Taranto

Le parti

